DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDANMENTALI COMUNALI TRA I COMUNI DI LENOLA, SPERLONGA, MONTE SAN BIAGIO E CAMPODIMENLE. ADESIONE. REVOCA DELIBERA DI C.C. N. 73/2014.

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 17,30 nella sede comunale;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

SINDACO	PRE	ASS
MAGNAFICO FERNANDO	SI	

CONSIGLIERI	PRE ASS	CONSIGLIERI	PRE A	SS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI	7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI	8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI	9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO SEVERINO	SI	10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI	11. IZZI PAOLA	SI	_
6. GUGLIETTA ANGELO	SI	12. PIETROSANTO CARLO	SI	
	<u> </u>	Tot.	13	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Pia FIORE**; Essendo legale il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza il consigliere Guglietta Angelo** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 6 dell'ordine del giorno Sono nominati scrutatori i Consiglieri **1. Marrocco Severino**

2. Simone Mauro 3. Izzi Paola

Sono presenti gli Assessori esterni De Filippis Alessandra, Pannozzo Giulio e Marrocco Emilia

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati su audiocassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, depositati agli atti di questo Comune e ancorché non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa Pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.135 ha apportato modificazioni sia all'art. 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sia all'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148;
- l'art. 19, che detta "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", riformula l'elenco delle funzioni fondamentali dei comuni che sostituisce quello contenuto nell'art. 21, comma 3, della L. 42/2009, comprendendo:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
- qualora l'esercizio delle suddette funzioni risulti legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, queste vanno esercitate in forma associata, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica;
- il suddetto art. 19 del d.l. n. 95/2012 prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitino obbligatoriamente in forma associata, tali funzioni fondamentali ad esclusione della lettera l), mediante unioni di comuni o convenzioni;
- in particolare, il suddetto art. 19 prevede che le convenzioni abbiano durata almeno triennale e alle medesime si applichi, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con soggezione alla scadenza alla verifica del raggiungimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione secondo modalità stabilite da un decreto ministeriale in fase di emanazione e con l'obbligatorietà della costituzione della Unione qualora non risulti superata positivamente la verifica;
- il citato art. 19 del d.l. n. 95/2012 prevede che i comuni interessati debbano assicurare l'attuazione delle disposizioni entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle suddette funzioni fondamentali ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle funzioni fondamentali;

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Legge di stabilità per il 2014*), ha introdotto importanti novità sulla gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni prorogando i termini per il completamento della gestione associata delle funzioni e individuando nel 30.09.2014 il termine per la gestione associata di ulteriori 3 funzioni fondamentali, e nel 31.12.2014 il termine per la gestione associata delle restanti funzioni;

Considerato che:

- la Convenzione, è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle innovazioni tecnologiche ed organizzative legate all'affermarsi dei processi di digitalizzazione della PA e, pertanto, il più congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, in contesto di valorizzazione delle autonomie locali;
- la formula convenzionale è di sicuro interesse per gli Enti aderenti di qualsiasi dimensione anche a prescindere dalle disposizioni di cui in premessa;
- la scelta della Convenzione non richiede il raggiungimento obbligatorio di un numero minimo di abitanti, mentre alla stessa possono partecipare anche Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero inferiore a 1.000 abitanti;
- il comma 2 dell'art.30 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare: -i fini; -la durata; -le forme di consultazione tra gli enti contraenti; -i loro rapporti finanziari; -gli obblighi e le garanzie reciproche;
- la Convenzione va approvata con deliberazione consiliare e non prevede indennità;

Evidenziate:

- le responsabilità di natura contabile per gli organi politici e amministrativi comunali e le prevedibili sanzioni dirette per gli enti inadempienti;
- le opportunità di riorganizzazione ordinamentale, organizzativa e operativa soprattutto in un contesto di gestione coordinata, derivanti dalla piena applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii.) con riferimento alle gestioni informatizzate dei documenti, alle comunicazioni on-line con gli utenti, alle integrazioni delle banche dati, all'apertura dei dati (open data);

Atteso che:

- i Comuni di Sperlonga, Monte San Biagio e Campodimele hanno già avviato delle forme di collaborazione facendo parte del medesimo distretto socio-sanitario "Fondi –Terracina";
- con Delibera di Giunta Comunale del 2012 è stata approvata una preintesa per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Sperlonga, Monte San Biagio e Campodimele;
- i Comuni di Sperlonga, Monte San Biagio e Campodimele hanno sottoscritto in data 19.09.2013 la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di protezione civile, progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e della funzione di catasto ai sensi dell'art. 30 Dlgs 267/2000 e per i fini previsti dal D.L. 78/2010 e D.L. 95/2012 approvata con Deliberazioni di Consiglio Comunale di Monte San Biagio 53 del 11.01.2013, di Sperlonga n. 13 del 20.04.2013, di Campodimele n.28 del 20.12.2012;

<u>Vista</u> l'allegata convenzione per la gestione in forma associata delle su richiamate funzioni fondamentali che si compone di n. 16 articoli e ritenuto doverla approvare; **Visto** lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 9, Contrari n. 4 (Antogiovanni, Izzi, Pietrosanto e Guglietta)

DELIBERA

Di aderire alla convenzione quadro per la gestione in forma associata di tutte le funzioni di cui al D.l. 95/2012 e precisamente:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Di dare atto che tutti i regolamenti attuativi dei singoli servizi associati saranno adottati con delibera di giunta comunale sentita la conferenza dei sindaci;

Di approvare lo schema di convenzione quadro che, allegato sub "A", costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, costituita da n.16 articoli.

Di incaricare il Sindaco di sottoscrivere la suddetta convenzione già in essere tra i comuni di Sperlonga, Campodimele e Monte San Biagio;

Di revocare la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 73 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto: esercizio delle funzioni fondamentali. Determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed identica votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto e approvato IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO CAPO F.to GUGLIETTA ANGELO F.to MARIA PIA FIORE Per copia conforme ad uso amministrativo Lì, 0 8 AGD, 2018 IL SEGRETARIO CAPO MARIA PIA FIORE Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 665 dal 0 8 160, 2010e vi resterà per 15 giorni consecutivi. Lì, 0 8 AGO, 2018 IL SEGRETARIO CAPO F.to MARIA PIA FIORE Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 IL SEGRETARIO CAPO Lì, Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: IL RESPONSABILE Lì, 24/07/2018 Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: IL RESPONSABILE Lì, Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE Lì,